



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 20 del 2016

Oggetto: ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N.° 4 DEL 11.01.2016

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/70 CC NAS RG dell'08.06.2013, ore 08,45, redatto dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa, in riferimento all'ispezione condotta, unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe, il 30.04.2013, nei pressi dello stabilimento di trasformazione latte "ZAPPALA", zona industriale III^ fase di Ragusa, luogo di destinazione del latte ovi-caprino crudo, soggetto a controllo e trasportato con autocarro IVECO, targato CY 974 NW, di proprietà della "SPECCHIETTO S.r.l.", con sede legale a Comiso, C/da Monferrato s.n.c., di cui è Rappresentante legale la Sig.ra SPECCHIETTO Maria, nata a Ragusa il 05.10.1977 e residente a Comiso in via G. Lister n.° 83;

Vista l'Ordinanza Ingiunzione n.° 4 del 11 gennaio 2016, emessa a carico della proprietaria del mezzo, Sig.ra SPECCHIETTO Maria, così come disposto dall'art. 16 della Legge 24. 11.1981 n° 689, non risultava aver provveduto a dare prova del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di €. 1000,00 (mille/00) come da verbale di contestazione sopra indicato;

Dato atto che con e-mail del 15.01.2016, acquisita dall'Ufficio Sanzioni di questa ASP con prot. n.° 172 del 20.01.2016, la Sig.ra SPECCHIETTO Maria comunicava che in data 22.08.2013 è stato effettuato dalla stessa il pagamento della sanzione in misura ridotta, facendo pervenire copia del Mod. F23 con delega all'Istituto di Credito-codice banca 05034/17000, allegato alla nota di trasmissione sopradetta, per l'importo della sanzione di €.1.000,00(euro mille/00), emessa l'08.06.2013, relativa al verbale n.° 2013/70 CC NAS RG del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Ragusa;

Vista pertanto la copia della ricevuta, che attesta l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta del verbale di contestazione *de quo*, seppur tardivamente trasmessa all'organo accertatore dalla Sig.ra Specchietto, oltre i termini di legge (60 gg dalla notifica del verbale) ai sensi dell'art. 16 L. 689/81, il quale organo(Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa) con prot. gen n.° E-0029500 del 09.12.2015, trasmetteva a questa ASP rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81;

Rilevato che, nel caso in specie si configura una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento, in quanto l'ordinanza-ingiunzione n.° 4 dell'11.01.2016 emessa dall'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia è stata resa inconsapevolmente, allorquando già la sanzione era stata pagata dal Sig.ra SPECCHIETTO Maria, nella qualità di proprietaria del mezzo, non essendo pervenuta la comunicazione del pagamento.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n° 30 del 28.6.2013).

VISTO il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

VISTO la legge 241/90 così come modificato dalla Legge n.° 15/2005.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA

l'annullamento in autotutela, con effetto immediato, dell'Ordinanza di Ingiunzione n.° 4 del 11 gennaio 2016, emessa a carico della Sig.ra Specchietto Maria, nella qualità, per un importo di €. 1.000,00 (euro mille/00);

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 25 GEN. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò